

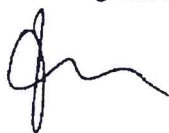
Preliminarmente va affrontato il motivo di appello inerente la giurisdizione, negata dal primo giudice relativamente al periodo anteriore al 1-7-1998.

L'art. 45 comma 17 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 dispone che *"sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000"*.

Tale disposizione è stata confermata, con analoga formulazione, dall'art. 69 comma 7° del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per cui *"sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000"*. L'art. 72 comma 1° lett. b) del detto D.Lgs 165/01 ha poi abrogato, a sua volta, l'art. 45 comma 17° D.Lgs. n. 80/98.

In relazione al discrimine temporale posto dall'art. 69, comma 7° D. Lgs. 165/2001 nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato relative a questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, il Supremo Collegio ha precisato che debba farsi riferimento non ad un atto giuridico o al momento della instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dai fatti materiali e dalle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia (Cass. 2003/3438).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione inizialmente ha desunto dall'art. 45, comma 17, e art. 69, comma 7, cit., un criterio temperato di frazionamento della giurisdizione quale regolamentazione, nel regime transitorio, del passaggio della giurisdizione sulle controversie dei pubblici dipendenti dal giudice amministrativo al giudice ordinario per le controversie "a cavallo", ossia quelle che ponevano la stessa questione con riferimento sia ad un periodo fino al 30 giugno 1998, sia ad un periodo successivo del rapporto di impiego. Infatti, in passato e fino ad epoca recente, si è affermato da una parte che al giudice amministrativo spettano le questioni che riguardano il periodo del rapporto fino al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario spettano invece le questioni che riguardano il periodo



successivo, questioni - le une e le altre - che, se introdotte con un'unica domanda nella stesso giudizio, portano al "frazionamento" della giurisdizione; d'altra parte però si è puntualizzato che questo criterio meramente temporale (oltre che transitorio) è recessivo - ed in questo senso il criterio del "frazionamento" della giurisdizione è temperato - in una serie di fattispecie giurisprudenzialmente individuate (soprattutto in caso di illecito permanente, o di identificazione di un preciso atto o provvedimento lesivo o anche comportamento della pubblica amministrazione datrice di lavoro).

Invece la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, a partire da Cass., Sez. Un., n. 3183 del 1/3/2012, ha adottato un criterio che fa riferimento alla "fattispecie sostanzialmente unitaria" versata in giudizio, che, ove riconosciuta sussistente, consente di non distinguere più la questione riguardante il periodo fino al 30 giugno 1998 e quella relativa al periodo successivo del rapporto: l'unitarietà della fattispecie attrae la giurisdizione al giudice ordinario come regola generale e lascia a quella del giudice amministrativo, come eccezione alla regola, le controversie in cui la fattispecie versata in giudizio pone solo questioni riguardanti il periodo fino al 30 giugno 1998 del rapporto di impiego.

Così si esprime infatti la sentenza sopra citata: *"In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, sulla domanda proposta da alcuni autisti e messi comunali per la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento dell'equivalente monetario dell'abbigliamento di servizio, non più fornito dall'amministrazione sin dall'anno 1994)".*

Si ha quindi che la norma transitoria esprime non già due criteri paralleli e simmetrici, attributivi della giurisdizione, bensì un canone generale, che assegna alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie del lavoro pubblico privatizzato, ed uno a carattere residuale, come eccezione alla regola, che conserva ad esaurimento al giudice



amministrativo la giurisdizione sulle controversie che pongono questioni che riguardano solo il periodo fino al 30 giugno 1998. Viene dunque elevato a canone distintivo il criterio della "fattispecie sostanzialmente unitaria" al quale ripetutamente hanno fatto riferimento le pronunce del nuovo corso giurisprudenziale, quali le sentenze delle Sezioni Unite n. 6102 del 19/04/2012, o n. 8520 del 29/05/2012, e, in maniera ancor più netta, la sent. n. 20726 del 23/11/2012, che ha sancito: *"In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all'art. 63 del decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data - stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta"*.

Venendo all'applicazione dei suddetti principi al caso oggetto del presente giudizio, appare evidente che la fattispecie dedotta in giudizio può definirsi "sostanzialmente unitaria", atteso che il lavoratori, tutti provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, sono stati inquadrati nei ruoli della Regione con delibera di Giunta n. 1672 del 20-4-2001, relativamente all'intero periodo decorrente dal 1-1-1994. Essi poi hanno ricevuto le differenze retributive maturate in tale periodo nelle date indicate in ciascun atto introduttivo (dicembre 2002 per Blasotti, gli eredi Fossa e Ginelli, e maggio 2003 per Cuomo), ma senza interessi e rivalutazione monetaria, ad hanno agito con il presente giudizio chiedendo la condanna della Regione Campania al pagamento dei soli accessori.

Va dunque dichiarata la giurisdizione del G.O. non solo relativamente ai crediti maturati successivamente al 1-7-1998, ma relativamente a tutto il periodo decorrente dal 1-1-1994.

Avendo il Tribunale con la sentenza impugnata affermato la sua giurisdizione per parte della domanda, ed essendosi anche pronunciato nel merito della stessa, questa Corte non deve rimettere la causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c.. Infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6102 del 19/04/2012, ha affermato: *"Nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato, qualora il giudice ordinario di primo grado, pur investito di una domanda sostanzialmente unitaria, rispetto alla quale non rileva dunque il*



discrimine temporale ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, abbia declinato la propria giurisdizione sulla parte di domanda relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e abbia deciso nel merito la parte relativa al periodo successivo, non ricorre il presupposto di applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ., in quanto i giudici di primo e secondo grado hanno conosciuto anche nel merito della domanda, con sostanziale effetto sul periodo anteriore; ne consegue che, ove il giudice di secondo grado abbia confermato la sentenza di primo grado e, viceversa, in sede di legittimità sia dichiarata la giurisdizione ordinaria sull'intera domanda, giudice di rinvio, anche per la cognizione della parte relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998, è il giudice di appello".

Con riferimento al caso di specie ed al merito della controversia, è agevole riscontrare che i ricorrenti, deducendo che soltanto con la delibera di Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001 era stato riconosciuto il diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, all'aggiornamento della retribuzione in godimento dei dipendenti regionali trasferiti 1983 all'ente locale dalla disciolta CASMEZ, e che solo nelle date sopra indicate erano state corrisposte le differenze retributive maturate, ha rivendicato il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sulle differenze retributive suddette.

In proposito la Regione, nel costituirsi in primo grado, non aveva contestato il fatto con particolare riguardo alla causale degli arretrati richiesti ed al periodo di riferimento oltre che ai contenuti ed alla data della predetta delibera, ma aveva articolato la propria difesa in diritto, quanto alla maturazione e quindi alla decorrenza del credito al provvedimento dell'Amministrazione di ricostruzione della carriera che, seppure disponendo l'inquadramento con effetto retroattivo, ha natura costitutiva della nuova posizione e non può attribuire il diritto a percepire retroattivamente gli emolumenti in questione.

Incontestato il fatto storico (e cioè l'avere i ricorrenti conseguito l'inquadramento nell'organico regionale solo nel 2001 e ricevuto soltanto nel dicembre 2002 o nel maggio 2003 l'importo indicato a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001), deve osservarsi che, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento; ne consegue che compete la liquidazione degli accessori maturati dal 1.1.94, data di maturazione del credito, fino a quella in cui vi è stato l'effettivo pagamento delle differenze retributive, per ciascuno dei lavoratori.



Non può però essere accolta la censura sollevata dagli appellanti con la quale gli stessi si dolgono della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art. 22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che *"in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c., non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicchè, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate"* (cfr. altresì, Corte Cost. 2 novembre 2000 n.459).

Compete invece al ricorrente, in applicazione della norma dell'art. 16 della legge 412/1991, il diritto a percepire l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato nel periodo compreso tra



il 1.1.94 e la data di effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive. Come già detto infatti la norma dell'art. 22 della legge 724 applica, appunto, ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico, la disciplina dettata dalla legge 412/1991 per i crediti previdenziali.

In ragione dell'accoglimento totale dell'appello - tranne che per l'ultimo aspetto ora esaminato, che però non è quello più rilevante - la Regione Campania, in quanto parte soccombente, va condannata al pagamento, per intero, delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, così come liquidate in dispositivo.

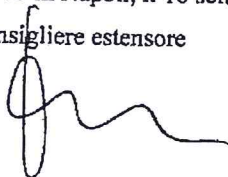
P.Q.M.

La Corte così provvede:

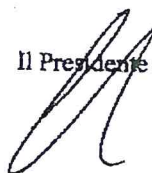
- a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna parte appellata al pagamento in favore degli appellanti degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge n. 724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate dal 1-1-1994 fino alla data del tardivo pagamento;
- b) condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali, che liquida per il primo grado in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 1.500,00 per onorario, e per il secondo grado in euro 4.000,00, di cui euro 2.500,00 per onorario, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Francesco Monetti, antistatario.

Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2014

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Sentenza Corte d'Appello di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 6016/2014
Eredi Fossa Enrico ed altri
Avv. Monetti Francesco

Diritti e onorari	I° e II° grado		7.000,00
			7.000,00
CPA	4%	7.000,00	280,00
			7.280,00
IVA	22%	7.280,00	1.601,60
TOTALE FATTURA			8.881,60
RITENUTA	20%	7.000,00	1.400,00
NETTO A PAGARE			7.481,60